SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

43° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3250) ***CARPINELLI ed altri. – Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive***

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 3, 4
CASTELLI *(Lega Nord-per la Padania indip.)* 3, 5
FALOMI *(Dem. Sin.-l'Ulivo) relatore alla Commissione* 2

DL 0785

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3250) ***CARPINELLI ed altri – Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive***

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», d'iniziativa dei senatori Carpinelli, Semenzato, Erroi, Bosi, Falomi, Co' e Bornacin.

Prego il senatore Falomi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FALOMI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione cerca di ovviare ad un inconveniente che si è determinato, forse a causa della eccessiva concitazione dei lavori, al momento dell'esame del disegno di legge n. 3208, inerente al differimento dei termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché a norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive. Tra i numerosi emendamenti aggiuntivi introdotti ne era stato approvato uno, con un voto sostanzialmente unanime della Commissione, che consentiva la prosecuzione delle trasmissioni di alcune emittenti private sulla cui concessione è in corso un contenzioso giurisdizionale, ma che allo stato operano legittimamente in base a provvedimenti interinali della magistratura competente. La disposizione ha trovato collocazione come comma 12 dell'articolo 2 del provvedimento, divenuto poi legge n. 122 del 1998. Contestualmente, era stato approvato un altro emendamento aggiuntivo che esentava le emittenti locali dall'applicazione delle restanti disposizioni dell'articolo 2, inerenti alla promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. La formulazione di quest'ultimo emendamento, divenuto poi comma 13 della legge citata, era però talmente generica e non raccordata con quella prima citata che finiva per svuotarla di contenuto. Infatti, il combinato disposto dei commi 12 e 13 esclude che il primo possa applicarsi alle emittenti locali; volontà esattamente opposta a quella della Commissione.

Per ovviare a qualsiasi problema interpretativo con questo disegno di legge si intende chiarire che le norme che vanno dal comma 1 al comma

11 dell'articolo 2 della legge n. 122 del 1998 non si applicano alle emittenti locali; tale limitazione non riguarda però il comma 12 dello stesso articolo, che quindi si applica anche alle emittenti locali, essendo norma pensata soprattutto per quest'ultime.

Questo è il senso del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Naturalmente, il disappunto che ho espresso prima dell'inizio della seduta è dovuto alla mia inguaribile ed insopprimibile origine di giornalista; è sempre sgradevole pubblicare un'*errata corrige,* perché gli errori vanno prevenuti. Naturalmente quando si fanno degli errori occorre poi correggerli; sono pertanto grato al senatore Carpinelli e agli altri firmatari del disegno di legge per averci consentito di correggere tale errore dopo averci indotto a commetterlo.

A mio parere il fatto che tra i firmatari di questa *«errata corrige»* ci siano pressoché tutti i Gruppi è indice di una volontà convergente su tale provvedimento.

Comunico che la 10ª e la 5ª Commissione permanente hanno espresso parere di nulla osta sul disegno di legge al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI. Signor Presidente, innanzitutto vorrei far rilevare che è vero che il nostro peso politico in questa Commissione non è molto rilevante, però ogni volta che si parla degli orientamenti della stessa si usa sempre l'espressione «pressoché tutti i Gruppi».

PRESIDENTE. Altrimenti avrei detto «tutti».

CASTELLI. Nella relazione a tale disegno di legge si parla di approvazione in sede deliberante del precedente provvedimento con voto sostanzialmente unanime. Non che voglia fare il pedante, chi ha seguito i miei interventi nel corso di questi anni sa però che mi batto per una certa precisione. Tra l'altro, proprio in sede di discussione di quel disegno di legge c'era stato un mio intervento, che poteva apparire pedante, in ordine all'uso di una parola non italiana. Il voto allora è unanime o non lo è e non può esserlo sostanzialmente: è una questione di «carosiana» memoria. Per tale ragione vorrei che restasse agli atti che il nostro Gruppo non ha votato quegli emendamenti.

Abbiamo, inoltre, denunciato più volte che i lavori di questa Commissione sono spesso portati avanti in modo confusionario e ciò porta a questo genere di disguidi. Capisco tutte le esigenze di carattere politico, la presenza di certe date di scadenza eccetera eccetera, però, e l'ho detto più volte, non mi fa particolarmente piacere dover prendere atto che avevo ragione, perché alla fine si fa brutta figura tutti.

Ho detto più volte che spesso scriviamo le leggi in maniera cervellotica e qualche volta incomprensibile, specialmente sulle questioni dell'emittenza radiotelevisiva. Sarebbe forse il caso che facessimo tesoro di questa esperienza; magari in futuro si potrebbero produrre leggi in ma-

niera quantomeno più accurata visto che non si possono comprimere i tempi di lavoro oltre un certo limite, perché poi si legifera in maniera veramente convulsa.

È ovvio però che non c'è alcuna contrarietà da parte nostra al disegno di legge in esame; era solamente una posizione personale rispetto a un errore che può essere considerato anche formale.

PRESIDENTE. Vorrei rispondere alle osservazioni, peraltro più che fondate, del senatore Castelli. È generoso equiparare l'espressione «sostanzialmente unanime» alla gloriosa espressione «quasi *goal*» del grande Carosio, che fa parte della storia del nostro costume, oltre che della nostra lingua. Credo che l'espressione «sostanzialmente unanime» non potrà aspirare alla stessa fortuna e alla stessa importanza; sicuramente però non è congrua. Penso tuttavia che si possa spiegare – lei in ogni caso ha precisato il punto di vista del suo Gruppo – con il fatto che nel voto conclusivo non era presente alcun rappresentante della sua parte politica, se non sbaglio, in quanto i nostri lavori erano concomitanti con quelli di un'altra Commissione; vi era quindi l'unanimità dei presenti, ma in effetti tra questi non c'era nessuno del suo Gruppo. In questo caso può l'espressione usata essere anche letta come uno scrupolo. Al di là di questa precisazione un po' pedante e divertita, sulla questione dei tempi lei ha perfettamente ragione.

Non voglio sottrarre alla Presidenza di questa Commissione sue precise responsabilità anche riguardo ai tempi, la fissazione dei quali è notoriamente di sua competenza; tuttavia, solo in via di fatto, voglio ricordare che il disegno di legge «madre» rispetto alla materia di cui stiamo discutendo ci è stato assegnato la settimana dopo Pasqua, tant'è che abbiamo potuto iscriverlo all'ordine del giorno soltanto martedì 21 aprile con l'accordo di approvarlo in via definitiva entro il 30 aprile, pena la perdita di significato della disposizione normativa in esso contenuta.

Per raggiungere tale obiettivo abbiamo dovuto – e certamente voluto – definire in due o tre sedute, nelle giornate del 21, 22 e 23 aprile, l'esame del provvedimento, anche per mettere l'altro ramo del Parlamento nelle condizioni di non superare la barriera del 30 aprile.

Una tale ristrettezza dei tempi non ha consentito la migliore organizzazione dei nostri lavori. Per di più – e questa esigenza è stata avvertita anche dal Governo – in alcuni momenti ci si è trovati ad affrontare problemi non del tutto istruiti con la dovuta chiarezza: di qui la necessità in questo momento di porvi rimedio.

In ogni caso è giusto richiamare la nostra attenzione alla necessità di evitare per il futuro simili fatti: in tal senso, saranno necessarie una maggiore dedizione da parte della Commissione, una maggiore attenzione da parte della Presidenza ed una maggiore tempestività nella proposta da parte del Governo. Diversamente, il risultato è che o non si rispettano le scadenze oppure si corrono quei rischi che conseguono a una certa qual fretta.

Lei, senatore Castelli, ha perfettamente ragione; non ho nulla da obiettare, ma solo da spiegare, dopo le sue osservazioni.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il comma 13 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13.

CASTELLI. Signor Presidente, annuncio la mia astensione in ordine al provvedimento in esame, per le motivazioni poc'anzi espresse.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI